



---

**Nota informativa n. 15 del 15/05/2020**

## Gli schemi di bilancio degli ETS: le indicazioni di carattere generale

Con il Decreto 5 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18/04/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato gli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore (in seguito ETS) sulla base di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (in seguito CTS).

I modelli pubblicati sono i seguenti:

- Stato Patrimoniale;
- Rendiconto gestionale;
- Relazione di missione;
- Rendiconto per cassa.

1

Nella presente nota analizzeremo le caratteristiche comuni a tutti gli schemi di bilancio adottati, mentre nelle prossime comunicazioni ci soffermeremo sulle caratteristiche dei singoli modelli.

In questa sede ci basta segnalare che il modello del rendiconto per cassa potrà essere adottato dagli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro, mentre le realtà associative che superano tali volumi di bilancio dovranno adottare un bilancio composto da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

### **Quali associazioni devono adottare gli schemi di bilancio**

Il Decreto ricorda che tali schemi di bilancio devono essere adottati dagli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale: questo significa che non si applicheranno agli ETS che si qualificheranno come Enti Commerciali, i quali saranno tenuti all'adozione degli schemi di bilancio previsti dal Codice civile.



---

Questi modelli devono essere adottati subito da tutte le organizzazioni che già oggi si qualificano come ETS in quanto iscritte negli albi e registri che è previsto migrino nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nello specifico, quindi, devono essere adottati subito dalle associazioni iscritte:

- nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV);
- nei registri delle associazioni di promozione sociale (APS);
- nell'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In prospettiva tali modelli dovranno essere poi adottati da tutte quelle realtà non commerciali che chiederanno l'iscrizione nel RUNTS.

### **Entro quando devono essere adottati i nuovi modelli**

L'articolo 3 del Decreto ministeriale prevede che *“Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione”*.

Ne consegue che i nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci dovranno essere adottati nell'esercizio 2021 dai soggetti con esercizio sociale di carattere “solare”; e già dall'esercizio 2020/2021 per le associazioni con esercizio “a cavallo”, nel caso in cui tale esercizio abbia inizio in data successiva al 18/04/2020 (ad esempio tutte le associazioni con esercizio sociale 1/9 – 31/8).

2

### **Le caratteristiche degli schemi di bilancio**

Tutti gli schemi di bilancio adottati rispondono alla principale esigenza introdotta dal CTS di tenere distinte le poste di bilancio derivanti dalle attività di interesse generale da quelle derivanti dalle cosiddette attività diverse: questa esigenza dovrà essere temperata anche con l'obbligo per gli enti non commerciali della tenuta della contabilità separata, ossia della segnalazione separata delle poste di bilancio di natura istituzionale da quelle che hanno invece rilevanza commerciale. Di tale seconda esigenza non si trova riscontro negli schemi di bilancio proposti e vi si dovrà quindi ovviare attraverso uno specifico adattamento del piano dei conti, almeno per quelle organizzazioni che opereranno per il regime forfettario previsto dall'articolo 86 del CTS.

---

Tale adattamento dovrà però tenere conto del fatto che gli schemi di bilancio proposti dal Decreto devono essere considerati “fissi”, ossia non possono subire modifiche nella rappresentazione se non nei limiti previsti dal Decreto stesso: le modifiche consentite, quando queste favoriscano la chiarezza del bilancio, sono la suddivisione/raggruppamento/aggiunta delle voci precedute da numeri arabi e da lettere minuscole dell’alfabeto, senza però eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente.

La predisposizione del bilancio d'esercizio secondo il principio di competenza deve poi essere conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione previste dal Codice civile, principi e criteri a cui deve ispirarsi anche la redazione del rendiconto per cassa in quanto applicabili. Le disposizioni del Codice civile che devono essere esaminate sono:

- l’art. 2423, che definisce la struttura del bilancio ma anche i criteri con cui deve essere redatto, ossia chiarezza, verità e correttezza, al fine di descrivere la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- l’art.2423-bis, che illustra ulteriori principi che devono essere osservati quali il criterio di prudenza, di continuità nell’attività, prendendo sempre in considerazione la continuazione dell’attività;
- l’art. 2426 che fornisce indicazioni sulle valutazioni delle poste contabili e, genericamente, i principi contabili nazionali quando compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.

L’ente, a seconda delle modalità di redazione del rendiconto, darà quindi atto dei principi e criteri di redazione adottati o nella relazione di missione o in una annotazione da porre in calce al rendiconto di cassa.

### **Le annotazioni degli organi amministrativi**

L’organo amministrativo dell’ente dovrà poi documentare il carattere secondario e strumentale delle cosiddette “attività diverse”: tale documentazione dovrà avvenire all’interno della relazione di missione per gli enti di maggiori dimensioni ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa per quelle di dimensioni ridotte. Ad oggi non è stato ancora pubblicato il Decreto che definisce le “attività diverse”, quindi non è ancora possibile soffermarci sulle caratteristiche ed i contenuti di tale documentazione.



Sempre l'organo di amministrazione dell'ente dovrà poi redigere un apposito rendiconto per le eventuali raccolte pubbliche di fondi realizzate. I risvolti economici di tali raccolte fondi troveranno una loro rappresentazione sintetica negli schemi di bilancio a cui l'organismo amministrativo dovrà accompagnare poi con la predisposizione di un rendiconto specifico *“dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relativa a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*. Tale rendiconto dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'articolo 48 comma 3 del CTS e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR 600.